

Bruxelles, 2 luglio 2026
(OR. en)

11261/1/26
REV 1 ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0429 (COD)

JAI 924
ENFOPOL 246
CRIMORG 143
IXIM 150
DATAPROTECT 223
CYBER 326
COPEN 253
FREMP 230
TELECOM 361
COMPET 894
MI 721
CONSOM 221
DIGIT 185
CODEC 1341
PARLNAT

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva
2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il
trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi
sessuali online sui minori

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 2 luglio 2026

I. INTRODUZIONE

1. Le attività di individuazione effettuate su base volontaria da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero hanno svolto un ruolo prezioso nel consentire l'identificazione e il soccorso delle vittime di abusi sessuali online sui minori. Fino al 20 dicembre 2020 il trattamento dei dati personali da parte dei fornitori mediante misure volontarie al fine di individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e rimuovere il materiale di abuso sessuale su minori online dai propri servizi era disciplinato unicamente dal regolamento (UE) 2016/679¹. La direttiva (UE) 2018/1972², che doveva essere recepita entro il 20 dicembre 2020, ha incluso i fornitori nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE³ ("direttiva e-privacy"). In assenza di una normativa dell'Unione o nazionale che limiti l'ambito di applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva e-privacy, i fornitori non potevano pertanto più basarsi sul regolamento (UE) 2016/679 per continuare ad applicare misure volontarie al fine di individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e rimuovere il materiale di abuso sessuale su minori online dai propri servizi oltre il 20 dicembre 2020.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

2. Per affrontare la questione in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, i legislatori hanno adottato il regolamento (UE) 2021/1232⁴ ("regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori"), che ha iniziato ad applicarsi il 3 agosto 2021 e ha previsto una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva e-privacy per determinati fornitori per quanto riguarda l'uso di tecnologie ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori. Il regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori non costituiva la base giuridica per il trattamento di dati personali per tali attività, ma stabiliva ulteriori garanzie che i fornitori dovevano rispettare se desideravano basarsi su tale regolamento.
3. L'11 maggio 2022 la Commissione ha proposto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori ("quadro giuridico a lungo termine")⁵, che mira a fornire un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori online. I negoziati interistituzionali su tale proposta sono ancora in corso.
4. Nell'aprile 2024 il regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/1307⁶, che ha prorogato il periodo di applicazione fino al 3 aprile 2026, in attesa della conclusione dei negoziati sul quadro giuridico a lungo termine.
5. Il 19 dicembre 2025 la Commissione ha proposto un regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione al fine di prorogare di due anni il periodo di applicazione del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori ("proposta di proroga").

⁴ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

⁵ Doc. 9068/22.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, GU L, 2024/1307, 14.5.2024.

6. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
7. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato formulato il 21 gennaio 2026.
8. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo il 28 gennaio 2026⁷, accettando sostanzialmente la proposta della Commissione di prorogare il periodo di applicazione del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori per un periodo di due anni fino al 3 aprile 2028.
9. In seno al Parlamento europeo la responsabilità principale è affidata alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Birgit Sippel (S&D, DE) è stata nominata relatrice. L'11 marzo 2026 la plenaria del Parlamento europeo ha approvato un mandato per i negoziati interistituzionali, che ha introdotto emendamenti alla proposta della Commissione che hanno notevolmente limitato l'ambito di applicazione della deroga.
10. A seguito dei negoziati interistituzionali svoltisi in due triloghi (il 12 marzo 2026 e il 16 marzo 2026), i colegislatori non sono stati in grado di raggiungere un accordo sulla proposta di proroga.
11. Il 26 marzo 2026 la plenaria del Parlamento europeo ha respinto la proposta di proroga in prima lettura⁸. Il regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori è pertanto giunto a scadenza il 3 aprile 2026, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, i fornitori non possono più basarsi sul regolamento (UE) 2016/679 per continuare ad applicare misure volontarie al fine di individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e rimuovere il materiale di abuso sessuale su minori online dai propri servizi.

⁷ Doc. 5761/26.

⁸ Doc. 7630/26.

12. Il 18 giugno 2026 la presidente del Parlamento europeo ha dichiarato nel suo discorso al Consiglio europeo che era giunto il momento di procedere con la proposta di regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori e di esaminare in che modo raggiungere un accordo politico in seconda lettura.
13. Il 25 giugno 2026 la relatrice del Parlamento europeo per il fascicolo ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio sottolineando la natura temporanea della deroga ai sensi del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori ed esortando il Consiglio a orientare gli sforzi verso l'elaborazione del quadro giuridico a lungo termine.
14. Il 26 giugno 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha fornito orientamenti alla presidenza e ha convenuto di procedere con urgenza all'adozione di una posizione del Consiglio in prima lettura.
15. Dopo la messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 2 luglio 2026.

II. MOTIVAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

16. Il Consiglio si rammarica che non sia stato possibile raggiungere un accordo politico in prima lettura con il Parlamento europeo sulla proroga del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori. Tuttavia, data l'importanza di evitare un vuoto giuridico prolungato nella lotta contro gli abusi sessuali online sui minori e tenuto conto del fatto che i negoziati interistituzionali sul quadro giuridico a lungo termine sono ancora in corso, il Consiglio ha deciso di adottare una posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, TFUE e di comunicarla al Parlamento europeo unitamente alla presente motivazione.

17. Poiché la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione, presentata dalla Commissione, prevedeva la proroga di un regolamento giunto a scadenza e pertanto non più prorogabile, il Consiglio intende adottare, nella sua versione più recente, l'intero testo del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori, ormai giunto a scadenza, come nuovo regolamento autonomo, adattando le date e sopprimendo le disposizioni non pertinenti, dal titolo "regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori".
18. Data l'importanza di contrastare efficacemente gli abusi sessuali online sui minori e in attesa dell'adozione e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine, è necessario consentire una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE nel rispetto delle condizioni stabilite in tale regolamento. Tenuto conto delle particolari circostanze, il periodo di applicazione del regolamento dovrebbe essere limitato al 3 aprile 2028, in modo da prevedere il periodo necessario per l'adozione e l'entrata in applicazione del quadro giuridico a lungo termine.
19. Considerata la necessità di garantire tempestivamente la certezza del diritto, vista la scadenza del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori, è opportuno prevedere che il regolamento entri in vigore il prima possibile.
20. La posizione del Consiglio in prima lettura segue l'obiettivo principale della proposta di proroga della Commissione, ossia continuare a contrastare efficacemente gli abusi sessuali online sui minori in attesa dell'adozione e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine.

III. CONCLUSIONE

21. La posizione del Consiglio in prima lettura mira a colmare rapidamente il vuoto giuridico creato dalla scadenza del regolamento provvisorio sugli abusi sessuali sui minori, consentendo una deroga temporanea e condizionata alla direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda determinate misure volontarie per l'individuazione di abusi sessuali online sui minori. La posizione del Consiglio è intesa a garantire che tali misure volontarie adottate per la protezione dei minori online possano continuare fino all'attuazione di un quadro a lungo termine per tale protezione.
-